

PROVINCIA DI MANTOVA



DETERMINAZIONE n° 2.932 - 2009



SETTORE PIANIF TERRIT.PROGRAMMAZ. ASSETTO DEL TERRITORIO


Proponente: DIR.SETT.PIANIF.TERR/ASS.TERR.ARCH. GIANCARLO LEONI

OGGETTO:

AZIENDA AGRICOLA SPERANDIO PASQUALI - SEDE LEGALE E SEDE IMPIANTO: ROVERBELLA, STRADA STATALE 249 NORD - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA RINNOVABILI IN COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

SOTTOSCRITTO/A MATTEO VILAGNASSI FUNZIONARIO
 DEL SERVIZIO ENERGIA DEL SETT. PIANIF. TERR. PROGRAMMAZ. ASS. TERR.
 IN DATA 21/12/09 ALL. CHE 10:30 PROVEDE A NOTIFICARE
 NELLE MANI DEL SIG. PASQUALI SPERANDIO, IL CUI
 APPRESENTANTE DEL SERVIZIO È IL SOTTOSCRITTO / OGGI DELEGATO,
 LA COPIA CONFERMATA SULLA DETERMINAZIONE PROT. N. 2932/209
 DEL 13/11/09
 IL RICEVUTE





IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo V;
- il D.M. 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387."
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione";
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L.R. 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6: "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", ed in particolare l'art. 28;
- la D.G.R. VII/5761 del 27.07.01 e Decreto Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile n. 18596 del 01.08.01: "Modalità attuative dell'art. 3 comma 82 della L.R. 05.01.00 n. 1 recante disposizioni inerenti alle deleghe alle province delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV, nell'ambito del riordino



del sistema delle autonomie in Lombardia – attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.”;

RICHIAMATO l'art. 12 del D.Lgs. 387/03 comma 3 il quale prevede “...*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico...*” e il comma 4 dello stesso articolo “...*Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto....*”;

VISTA l'istanza, in atti provinciali prot. n. 10854 del 13.02.2009, con la quale l'Azienda Agricola Sperandio Pasquali ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di 184,8 kWp (impianto fotovoltaico) sito presso il Comune di Roverbella (MN) e della relativa cabina elettrica MT di connessione alla rete nazionale;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il 23.04.09 come riportati nell'allegata scheda tecnica;

PRESO ATTO del Decreto n. 9128 del 15.10.2009 con il quale Regione Lombardia determina l'esclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto in oggetto, pervenuto al protocollo della Provincia di Mantova in data 24.09.2009 prot. G.N. 51626;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria compiuta dal competente Servizio Provinciale, come emergente dal documento tecnico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale denominato “allegato tecnico”;


RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il nulla-osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 acquisito dalla C.C.I.A.A. di Mantova;

FATTI SALVI gli eventuali diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'Azienda Agricola Pasquali Sperandio (in seguito Società) , con sede legale in Strada Statale 249 Nord – 46048 Roverbella (MN), ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico) sito in Comune di Roverbella e avente una potenzialità elettrica complessiva pari a 184,8 kWp.



2. Di stabilire che:

- a) La costruzione e l'esercizio dell'impianto devono avvenire nel rispetto del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, come da allegato cd-rom, e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
- b) ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto deve essere autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della Società;
- c) la Società, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" degli impianti deve darne comunicazione alla Provincia di Mantova, ad A.R.P.A. della Lombardia dipartimento di Mantova, alla A.S.L. e al Comune di Roverbella;
- d) relativamente alla costruzione e all'esercizio della cabina elettrica asservita all'impianto in oggetto:

- l'Azienda Agricola Pasquali Sperandio è autorizzata a costruire le opere elettriche di cui all'istanza presentata;
 - le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge;
 - l'Azienda Agricola Pasquali Sperandio viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - l'Azienda Agricola Pasquali Sperandio resta obbligata ad eseguire durante la costruzione degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
 - l'Azienda Agricola Pasquali Sperandio è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;
 - di rammentare all'Azienda Agricola Pasquali Sperandio che:
 - è tenuta, una volta ultimati i lavori, ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia il nulla osta all'esercizio dell'impianto elettrico;
 - dopo un anno di regolare funzionamento dello stesso, richiedere alla Provincia di Mantova di voler procedere alle operazioni di collaudo;
 - tutte le spese inerenti alla autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 52/82 sono a carico dell'Azienda Agricola Pasquali Sperandio;
- e) il soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;



- f) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- g) il presente atto venga notificato alla Società e venga trasmessa copia semplice dello stesso all' A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Roverbella, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità – U.O. Risorse Energetiche e reti tecnologiche, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura V.I.A., a ENEL Distribuzione, alla Agenzia delle Entrate – Ufficio U.T.F., al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia;
- h) l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- i) le opere devono essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
- j) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, 13 novembre 2009

IL DIRIGENTE
(Arch. Giancarlo Leoni)

via Don Maraglio, 4
46100 mantova
tel. 0376 401.727/401.729
fax 0376 401.460
energia@provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it

Settore Pianificazione
Territoriale,
Programmazione
Assetto del Territorio
Servizio energia



ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 184,8 kW SITO IN COMUNE DI ROVERBELLA – AZIENDA AGRICOLA PASQUALI SPERANDIO

SOCIETÀ RICHIEDENTE:	Azienda Agricola Pasquali Sperandio
SEDE LEGALE:	Roverbella, Strada Statale 249 Nord
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:	Roverbella (MN)
ATTIVITA':	Produzione energia elettrica
INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ CHIARIMENTI	Prot. prov. n. 34723 del 17.06.2009, prot. prov. n.51626 del 25.09.09

ISTANZA

Con nota prot. prov. n. 10854 del 25.02.2009, l'Azienda Agricola Pasquali Sperandio (in seguito Società) ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico) sito nel Comune di Roverbella (MN).

Con nota prot. 15430 del 19.03.2009 il servizio Energia ha avviato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in oggetto ed ha convocato la Conferenza dei servizi per il giorno 23.04.2009;

In data 23.04.2009 si è tenuta la Conferenza di servizi che, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, esprime parere favorevole con prescrizioni;

In data 17.06.09 (prot. Provincia 34723) la medesima Società sulla base delle prescrizioni di cui sopra, ha presentato ad integrazione della documentazione allegata all'istanza originaria la visura camerale dell'azienda agricola, la visura catastale attestante la proprietà in oggetto, l'aggiornamento della tavola n. 11 con le indicazioni dei percorsi pedonali e le superfici dell'impianto in mq ed ha chiesto di ricomprendere nell'autorizzazione di cui sopra la costruzione e l'esercizio della cabina elettrica per l'allacciamento alla rete elettrica Enel.

Con nota prot. prov. n. 51626 del 25.09.09 la Regione Lombardia ha trasmesso copia del decreto n. 9128 del 15.09.09 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni relativa all'impianto in oggetto.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto ricade sul mappale n. 166 del foglio catastale n. 16 del Comune di Roverbella, in zona classificata dal PRG Comunale E1 "zona agricola".



L'area destinata all'impianto confina a nord-ovest con la corte agricola di proprietà del sig. Pasquali Sperandio, a nord-est con terreno agricolo coltivato a seminativo non di proprietà, a sud-est con una strada podereale e a sud-ovest con la ex strada statale 249 nord.

DISPONIBILITA' AREA:

La Società ha inserito tra la documentazione di integrazione pervenuta il 17.06.2009 prot. prov. n. 34723 la visura catastale attestante la proprietà del terreno interessato dall'intervento in oggetto.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO – Caratteristiche indicate dalla Società

Il progetto complessivo dell'impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica in argomento prevede la realizzazione di n° 14 inseguitori solari biassiali SUNPILLAR100 costituiti da 60 moduli fotovoltaici (Solsonic tipo 610 series in silicio policristallino) e da un inverter (Power One tipo PVI-CENTRAL 12.5) cadauno (altezza massima raggiungibile prescritta dal decreto di R.L. n.9128 del 15.09.2009 di 5,00 metri fuori terra), per una potenza nominale di picco di ogni piattaforma di 13.200 Watt, per un totale di 184,8 KW. La superficie catastale agricola interessata dall'impianto è pari a circa 2.085 mq, mentre la superficie totale dei pannelli è di 1.411,20 mq. Tutti gli inseguitori saranno delimitati con apposita recinzione di altezza pari a 1,5 m munita di cancello chiuso con lucchetto. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di una cabina di media tensione in prossimità dell'area di parcheggio adiacente all'impianto da cui parte il sentiero pedonale adibito a percorso didattico che porterà ad una futura aula da realizzarsi all'interno degli edifici dell'Azienda agricola medesima. Sarà realizzata un siepe mitigatrice lungo il perimetro del sito interessato dall'intervento.

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA ALTRI ENTI:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MANTOVA

Con nota prot. n. 4359 del 02.04.09, pervenuta al protocollo provinciale in data 02.04.2009 prot. 19270, il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunica che l'attività in oggetto non è soggetta al controllo del medesimo comando.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Con nota prot. 4216 del 21/04/2009 comunica che tutte le operazioni comportanti movimenti di terra avvengano alla presenza di un operatore di scavo.

CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi del 23.04.09 ha concluso i propri lavori esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, subordinatamente all'acquisizione:

1. della documentazione richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza;
2. del decreto di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

Con nota prot. prov. n. 34723 del 17.16.09 la Società ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza del 23.04.09.

In data 25.09.2009, prot. prov. N. 51626 è pervenuta copia del decreto n. 9218 del 15.09.2009 con cui Regione Lombardia determina l'esclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale con le seguenti prescrizioni:



- dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio prefigurate nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale, così come indicate dal proponente nella documentazione depositata;
- dovrà minimizzarsi l'impatto percettivo dei nuovi elementi in progetto sul contesto territoriale di riferimento mediante:
 - riduzione dell'altezza dei tracker che non dovrà superare i 5 m circa di altezza,
 - realizzazione di una fascia boscata di larghezza pari ad almeno 5 m lungo il perimetro del sito interessato dall'intervento; detta fascia dovrà essere congruamente piantumata con essenze tipiche locali a gruppi di 3/5 elementi, dell'altezza minima di metri 2,50;
 - verniciatura delle strutture metalliche di sostegno dei moduli e della parte retrostante dei pannelli nella medesima tonalità di colore delle celle fotovoltaiche.

OSSERVAZIONI E PARERE UFFICIO

Valutata la documentazione trasmessa dalla Società con nota prot. prov. n. 34723 del 17.06.09 così come richiesto in sede di conferenza di servizi;

DATO ATTO dell'esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale espresso dalla Regione Lombardia con Decreto n. 9128 del 15.09.09;

RITENUTO che l'intervento, trattandosi di impianto energetico alimentato a fonte rinnovabile (radiazione solare), risulti conforme agli indirizzi di politica energetica individuati dalla Regione Lombardia (D.C.R. 674 del 03/12/2002) nonché agli obiettivi individuati nel Piano Energetico Regionale (approvato con D.G.R. n. 12467 del 21/03/03);

Lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. L'impianto deve essere realizzato conformemente agli elaborati grafici relativi al progetto definitivo trasmessi dalla Società con nota prot. prov. n. 10854 del 23.02.09, e prot. prov. n. 34723 del 17.06.09;
2. preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia le modalità di effettuazione degli interventi di scavo;
3. la Società dovrà ottemperare a quanto prescritto nel decreto n. 9128 del 15.09.2009 rilasciato da Regione Lombardia (trasmesso con nota prot. prov. n. 51626 del 25.09.09);
4. i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
5. la costruzione e la gestione dell'impianto deve avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;



6. in fase di cantiere la Società dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e l'adozione di tutte le cautele idonee a mitigare gli impatti conseguenti (acustico, emissione polveri etc...);
7. la Società, con una relazione annuale da trasmettersi alla Provincia di Mantova, dovrà documentare l'andamento dell'energia prodotta;
8. la dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
9. l'impianto dovrà essere costruito nel rispetto della normativa antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20/03/03 s.m.i.) per quanto applicabile.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Matteo Villagrossi)



Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale
(arch. Giancarlo Leoni)

